Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

Soggetto aggregatore della Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 398 **del 05 novembre 2026**

OGGETTO:

Costituzione risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - Anno 2025 - ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, dell'art. 58 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 23/02/2026 e D.Lgs. n. 75/2017, art. 23.

Il giorno 05 novembre 2026 nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza,

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO E PERSONALE

Dott. Andrea Trappolini, assunto nei ruoli dirigenziali AREACOM con deliberazione direttoriale n. 21 del 28.03.2025 e successivo conferimento di incarico disposto con deliberazione direttoriale n. 54 del 04/11/2025, ha adottato la seguente determinazione

VISTA la L.R. n. 25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29/01/2024 che approva il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom";

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

ATTESO che l'AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

PREMESSO che il D.Lgs. n° 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

PREMESSO altresì che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTO il disposto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che recita: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati*

livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n°208 è abrogato";

VISTO l'art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla costituzione del fondo risorse decentrate, che dispone:

"1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

VISTO l'art. 58 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, recante "Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL", che recita:

1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.

3. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

VISTA la Delibera n. 25 del 06/05/2025 "Delegazione trattante di parte pubblica per la trattativa integrativa nell'area della dirigenza e del personale del comparto/ Modifiche";

VISTO il Verbale di contrattazione sindacale Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale AreaCom per l'anno 2025 sottoscritto dalle OO.SS. e acquisito al prot. n. 5024/26 del 05/11/2026 all'esito dell'incontro tenutosi in data 30/10/2026;

VISTA la relazione Illustrativa/Tecnico-finanziaria – Destinazione utilizzo risorse decentrate Anno 2025 – Personale non Dirigente, acquisita al prot. n. 5029/26 del 05/11/2026;

RITENUTO di dover costituire il fondo per l'anno 2025, secondo il seguente schema:

FONTE	DESCRIZIONE	VALORE
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2018	64.083,56
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2025 in previsione effettiva presenza in servizio	54.976,97
Art. 67, comma 2 CCNL 21.5.2018	Incremento Euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019	1.331,20
TOTALE		56.308,17
Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019-2021	84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 19)	1.605,50
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2024	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2025	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
TOTALE RISORSE STABILI		**59.131,11**
Art. 79, comma 5, lettera b) CCNL 2019-2021		0,00
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2024	535.583,73
	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2025	617.024,19
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI		**59.131,11**

DATO ATTO della destinazione del fondo in parola, come di seguito:

DESTINAZIONE FONDO		
Progressioni orizzontali	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate	7.101,61
Indennità di comparto		8.929,19
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (Anno 2024 e Anno 2025)		1.152.607,92
Maneggio valori	Somme regolate dal contratto CCDI	3.000,00
PERFORMANCE		40.100,31
Organizzativa		24.060,18
Individuale		16.040,12
TOTALE		**59.131,11**

VISTO il parere favorevole del Revisore Legale "*all'approvazione della proposta di accordo relativo alla destinazione e utilizzo del Fondo risorse decentrate – personale non dirigenziale per l'anno 2025, fermo restando che l'importo di € 1.152.607,92, indicato a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, rappresenta un massimale teorico e non costituisce attestazione delle somme effettivamente maturate e liquidabili, né della relativa copertura finanziaria. La determinazione degli importi effettivamente spettanti resta subordinata agli accertamenti dell'Ente sulle attività svolte e alle relazioni dei* RUP, *nonché alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito delle risorse previste per le singole procedure di affidamento*" raccomandando all'Ente "*di considerare che la tempestiva definizione ed erogazione dei trasferimenti regionali, costituisce elemento rilevante ai fini della programmazione dei flussi di cassa e risulta elemento fondamentale sia in ordine alla copertura finanziaria della spesa autorizzata con il bilancio di previsione 2025-2027 approvato che sul rispetto dei vincoli di legge in materia di costi del personale*" (Verbale n. 5/2026 acquisito al prot. n. 4777 del 21/10/2026);

DATO ATTO che la Delegazione Trattante parte pubblica e le OO.SS. nel corso dell'incontro del 30/10/2026, come riportato nel relativo Verbale prot. n. 5024/26 del 05/11/2026, hanno convenuto di integrare la costituzione del fondo con le motivazioni ivi espresse;

RITENUTO, pertanto, di dover distribuire il fondo di che trattasi così come innanzi specificato, nelle more della predetta integrazione;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di costituire** il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025 pari ad euro **59.131,11** (cinquantanovemilacentotrentuno/11) come segue:

FONTE	DESCRIZIONE	VALORE
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2018	64.083,56
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Importo unico consolidato 2025 in previsione effettiva presenza in servizio	54.976,97
Art. 67, comma 2 CCNL 21.5.2018	Incremento Euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 dal 2019	1.331,20
TOTALE		56.308,17
Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019-2021	84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 19)	1.605,50
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2024	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
Art. 58, comma 1 CCNL 23.02.2026-ANNO 2025	Incremento pari a 0,14% del monte salari dell'anno 2021	608,72
TOTALE RISORSE STABILI		59.131,11
Art. 79, comma 5, lettera b) CCNL 2019-2021		0,00
Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2024	535.583,73

	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate Anno 2025	617.024,19
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI		**59.131,11**

3. **di destinare** il Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025 come segue:

DESTINAZIONE FONDO		
Progressioni orizzontali	Somme non soggette a contrattazione decentrata in quanto legislativamente vincolate	7.101,61
Indennità di comparto		8.929,19
Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Anno 2024 e Anno 2025)		1.152.607,92
Maneggio valori	Somme regolate dal contratto CCDI	3.000,00
PERFORMANCE		40.100,31
Organizzativa		24.060,18
Individuale		16.040,12
TOTALE		**59.131,11**

4. **di imputare** la somma di euro **59.131,11** (cinquantanovemilacentotrentuno/11) per la costituzione del suddetto risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025, sul Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, esercizio 2026;
5. **di riservarsi** di integrare il fondo in parola come convenuto nella riunione della Delegazione Trattante in data 30/10/2026, giusta verbale prot. n. 5024/26 del 05/11/2026;
6. **di dare atto** che il contratto di riferimento è il CCDI normativo triennale 2022/2024;
7. **di dare informazione** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Estensore

(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott. Andrea Trappolini)

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE
FINANZA CONTROLLO E PERSONALE
(Dott. Andrea Trappolini)
Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE
FINANZA CONTROLLO E PERSONALE
(Dott. Andrea Trappolini)
Firmato digitalmente